

SHEMA PATTO INTEGRITA' VENIS S.P.A.

ALLEGATO xxxxx)

Dichiarazione di conoscenza ed accettazione del Patto di integrità

I sottoscritt_ (nome e cognome)

_____ nat_ a
_____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____ nella
qualità di _____ dell'operatore economico
_____ con sede legale in _____ codice fiscale
_____ partita IVA n. _____ ai sensi dell'art. 1, comma 17, della
legge n. 190/2012

**AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA
RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE**

DICHIARA

di conoscere e di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà sottoscritto, in esito alla procedura di gara, fra l'operatore economico aggiudicatario e la Stazione appaltante, in conformità al modello sotto riportato:

[DA SOTTOSCRIVERE PER ACCETTAZIONE DAL FORNITORE/OFFERENTE]

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata sottoscrizione ed il mancato rispetto del presente patto di integrità costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 del Dlgs 50/2016.

PATTO DI INTEGRITÀ

In relazione alla seguente procedura di affidamento:

Appalto: "[...]",

CIG: [...]

Venezia Informatica e Sistemi S.p.A (nel seguito denominata «Venis»), P. IVA 02396850279, R.E.A. Venezia 214409, con sede legale in San Marco 4934 Palazzo Ziani -30124 Venezia- (PEC: protocollo@pec.venis.it) in persona del rappresentante legale pro tempore Direttore Generale dott.ssa Alessandra Poggiani, munita dei necessari poteri

e

l'Impresa _____ (nel seguito denominata «Impresa»),
con sede legale in _____,
Via/Piazza _____,
codice fiscale _____,
partita IVA _____,
rappresentata da _____,
nata/o a _____,
il _____, in qualità di _____

VISTO

- **l'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», secondo cui «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*»;
- **il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)**, emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC., ex CIVIT), e approvato con Delibera n. 72/2013, e i successivi aggiornamenti, al p.to 3.1.13 (Patti di integrità negli affidamenti), prevede che «*Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto*»;
- **la Determinazione A.V.C.P. n. 4, del 10 ottobre 2012**, laddove si riporta che «*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, [...] l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)*»;
- **la Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017**, recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*»;
- **il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Venis (PTPCT)**, ove è previsto che la Società - *in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture - adotti un Patto di Integrità, quale misura di prevenzione dei rischi corruttivi e di maladministration*;
- **il Codice Etico di Venis**, le cui disposizioni - analogamente a quelle del PTPCT - *si estendono, in quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di lavori, beni e servizi di Venis medesima.*

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Il presente Patto d'integrità (nel seguito anche «**Patto**») stabilisce la formale obbligazione dell'Impresa che, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, si impegna:
- (i) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 - (ii) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (es. tramite intermediari), al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la conseguente esecuzione;
 - (iii) a segnalare a Venis qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di scelta del contraente e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
 - (iv) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura di affidamento;
 - (v) ad informare puntualmente il personale e i subappaltatori di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti;
 - (vi) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, collaboratori e subappaltatori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - (vii) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza in relazione alla procedura in oggetto.

Articolo 2

1. L'Impresa accetta, senza riserva alcuna, che in caso di violazione degli impegni assunti con il presente Patto - qualunque siano le modalità con le quali tali violazioni siano state accertate - potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 17, della citata l. n. 190/2012 e dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, esclusione dell'Impresa dalla procedura di affidamento in oggetto;
 - 2) fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione provvisoria;
 - 3) risoluzione del contratto;
 - 4) fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della buona esecuzione del contratto;
 - 5) esclusione dell'Impresa dalle procedure di affidamento indette da Venis per la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di accertamento della violazione;
 - 6) segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.) e alle competenti Autorità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione di cui al precedente punto **3)**, potrà comunque essere esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- (i) ogni qualvolta nei confronti della Impresa, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, c.p.
- (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 1 del presente Patto, sia stata disposta nei confronti dei dipendenti di Venis che hanno svolto funzioni relative alla stipula

ed esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del contratto, Venis potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 3

Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'aggiudicatario, e resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto medesimo.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto *digitalmente* dal rappresentante del Concorrente ovvero, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) o Consorzi d'impresе, dal/i rappresentante/i di tutte le imprese raggruppate/raggruppande, nonché dal Consorzio e dalle imprese consorziate/consorziate quali esecutrici della prestazione.

La mancata allegazione di tale Patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Luogo _____ Data _____

Il Fornitore Offerente/Appaltatore" (Parte Ricevente) DICHIARA di accettare il seguente patto di integrità, approvato da Venis S.p.A. L'accettazione è condizione di ammissione alle procedure di affidamento

Il Legale Rappresentante _____

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.